



442/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80230** del registro di Segreteria,
proposto da **XX**, (c.f.

OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, ed ivi residente

in OMISSIS, elettivamente domiciliata in Roma,

via Adige, n.43 (TL studio) presso lo studio dell'avv. Vincenzo

Capo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti e che

indica ai fini delle comunicazioni di rito l'utenza telefax:

068559295 e l'indirizzo di posta elettronica certificata:

vincenzocapo@ordineavvocatiroma.org

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.

80078750587) in persona del suo Presidente e legale

rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Via

Ciro il Grande, 21 rappresentato e difeso, giusta procura in atti,

dall'Avv. Filippo Mangiapane (CF: MNGFPP64T25F158Q) con il

quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cesare

Beccaria n. 29 e che indica ai fini delle comunicazioni di rito

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

l'indirizzo pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 31 del 10.01.2024 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 18 settembre 2024

l'Avv. Vincenzo Capo per il ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, a seguito di provvedimento declinatorio di giurisdizione emesso dal Giudice Ordinario presso il Tribunale di Roma, la ricorrente pensionata e titolare di trattamento di reversibilità n. OMISSIS del coniuge già pubblico funzionario ha convenuto in giudizio l'Istituto previdenziale assumendo l'erroneità di una serie di trattenute fiscali praticate sul proprio trattamento pensionistico.

In particolare, ha dedotto che esaminata la propria certificazione unica – disponibile nel sito istituzione dell'Istituto Previdenziale – appare evidente la errata quantificazione del proprio reddito da pensione in relazione al trattamento lordo e alla quota parte dello stesso assoggettabile a tassazione separata. Rileva altresì che, all'esito di tali dati asseritamente errati ella avrebbe subito un congruaglio fiscale illegittimo che ha comportato la quasi totale decurtazione del reddito da pensione liquidato nel mese di gennaio 2022 e la sensibile

riduzione del rateo relativo al successivo mese di febbraio 2022.

Deduce, infine di avere formulato espressa diffida all'Istituto previdenziale, senza alcun esito.

Ha quindi concluso affinché questo Giudice, in accoglimento del ricorso, Voglia: “[...] *accertare che la ricorrente nell’anno 2021 ha percepito a titolo di pensione l’importo di euro 21.732,23 (1.671,71 x 13) e per l’effetto condannare l’I.N.P.S. a restituire alla signora XX la somma di euro 535,58 (o*

comunque quanto ritenuto dovuto, provato, di giustizia) prelevata sine causa dall’Istituto quale maggior imposta rispetto al reddito di Euro 23.704,51 che pur indicato dall’INPS medesimo nella CU 2002 non è mai stato percepito dalla pensionata; [...]ordinare per l’effetto all’I.N.P.S. di rettificare la CU 2022 (importi indicati per il reddito di pensione 2021) tanto rispetto all’erogato che all’imposta dovuta e trattenuta; [...] accertare l’esatto importo dovuto alla ricorrente in restituzione degli illegittimi prelevamenti eseguiti dall’I.N.P.S. tra il marzo 2019 e il marzo 2021 (voce arretrati indicata nel cedolino pensione maggio 2021) e per l’effetto ordinare all’I.N.P.S. di effettuare correttamente 6/7 il conguaglio fiscale 2021 condannandolo a versare alla ricorrente le somme trattenute in eccesso e non dovute tanto rispetto al capitale che relativamente alle pretese imposte provvedendo altresì a rettificare la CU 2022”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 6 settembre 2024 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo in via

pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice adito e nel merito, richiamati gli esiti dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici ha rappresentato che è in corso una verifica sulla correttezza della certificazione unica della ricorrente relativa all'anno 2022 deducendo in ogni caso l'impossibilità a procedere alla invocata rettifica stante la natura di mero sostituto d'imposta dell'Inps. Ha, altresì, eccepito l'infondatezza dell'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente rivendicando la correttezza della tassazione applicata. Ha, quindi, concluso in via pregiudiziale per la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice Tributario, in via preliminare per la concessione di un rinvio di udienza per consentire il completamento delle verifiche in atto e, nel merito, per il rigetto delle domande poiché infondate in fatto ed in diritto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel corso dell'udienza del 18 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va con priorità delibata la eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa dell'INPS (art. 101 c.g.c.).

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento per le considerazioni che di seguito si espongono.

Dall'esame delle domande svolte in ricorso appare *ictu oculi* come le doglianze svolte dalla ricorrente debbano essere qualificate in termini squisitamente "fiscali" in quanto attinenti

alla dedotta errata applicazione dei redditi imponibili e dei conguagli fiscali praticati e solo limitatamente a tali doglianze va individuato lo spazio delibandi di questo giudice.

Considerato che il presente giudizio è stato introitato avanti a questo Giudice all'esito di pronuncia declinatoria della giurisdizione emessa dal Giudice Ordinario sulla quale è da ritenersi intervenuto l'effetto preclusivo della cosa giudicata (c.d. giudicato interno) questo Giudice è tenuto a definire il giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 27 ottobre 2020, n. 23599) -

“Il processo che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; rimane pertanto precluso alle parti, nel giudizio riassunto, sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto”; sulla natura giuridica unitaria del giudizio successivo alla riassunzione cfr. anche Cass., 8088/2021 e 440/2024).

2. Nel merito il ricorso è infondato.

La ricorrente lamenta in prima istanza l'erroneità dei dati risultanti dalla propria certificazione unica 2022 elaborata dall'Istituto previdenziale. Tale “errata” esposizione dei dati reddituali avrebbe determinato a “cascata” una serie di imprecisioni nella determinazione delle trattenute fiscali atte ad incidere sulla corretta quantificazione del trattamento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistico in godimento.

Ebbene è pacifico come il contribuente che rilevi una errata indicazione dei dati reddituali ad opera del soggetto deputato alla loro esposizione sia onerato dall'avviare le procedure relative alla "correzione" dei dati medesimo con invio del modello 730 all'agenzia delle entrate riportante i dati ritenuti corretti secondo i termini e le disposizioni di legge vigenti a fini dell'adempimento degli oneri dichiarativi su ciascun cittadino incombenti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E/2023 ha sottolineato la necessita di procedere alla correzione di eventuali errori rilevati nella certificazione unica proprio al fine di evitare la conseguente erroneità degli oneri fiscali praticati.

Di tale procedura non vi è alcun riferimento essendosi la medesima ricorrente limitata ad interloquire con l'Istituto previdenziale senza fornire alcun elemento ulteriore atto ad asseverare la difformità dei redditi nella propria disponibilità e il conseguente erroneo computo delle trattenute praticate.

Va altresì precisato come la ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante al fine di fornire elementi certi ed univoci ai fini della positiva valutazione della fondatezza dei propri assunti essendosi limitata a indicare una serie di inesattezze contabili apoditticamente sostenute (in virtù del disposto dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova – non assolto nella specie - incombe sul ricorrente). Non si comprende del resto in

che modo questo Giudice possa ritenere corretta la diversa quantificazione dei redditi assunta dalla ricorrente atteso peraltro che tutti i redditi che appaiono nella disponibilità della stessa derivano da pensione (o quanto meno null'altro riferisce la medesima ricorrente) e quindi nella piena disponibilità dell'INPS.

Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.

3. Spese compensate (art. 31 c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.09.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.09.2024 16:31:36
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3
D.Lgs.
196/03

